

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 1996.

Modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato con decisioni della Commissione europea 6 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994;

Considerato che occorre individuare la documentazione e la modulistica da esibire a corredo delle richieste di liquidazione dei ratei del saldo e della totalità dei contributi comunitari concessi;

Considerato peraltro che occorre definire le voci di spesa ammissibili a finanziamento;

Considerato che è altresì indispensabile fissare i criteri concernenti le richieste di proroghe, di adattamento o di modifiche dei progetti approvati;

Ritenuta la opportunità di definire i suddetti adempimenti in conformità ai criteri seguiti dalla Commissione europea nell'attuazione dei previgenti regolamenti in materia di pesca ed acquacoltura con l'introduzione di talune semplificazioni nelle procedure al fine di rendere le stesse aderenti alla disciplina della legge n. 241/90;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli relativi alla presentazione delle domande di pagamento dei ratei o del saldo o della totalità del contributo (allegato 1).

2. È parimenti approvato l'elenco delle spese sostenute dai beneficiari da ritenersi ammissibili a contributo (allegato 2).

Art. 2.

1. Sono approvate le modalità di esecuzione dei progetti ammessi a contributo relative alle richieste di proroghe, adattamenti e modifiche dei progetti approvati (allegato 3).

Art. 3.

1. Un'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione sia pari almeno al 70% della spesa ammessa.

2. Per l'ammodernamento dei pescherecci, l'iniziativa si può ritenere conclusa anche con un tasso di realizzazione inferiore, ove i lavori ammessi e non realizzati non incidano sulla funzionalità dell'iniziativa; il livello di realizzazione non può comunque essere inferiore al 50%. In ogni caso la realizzazione deve essere conforme alle finalità produttive per le quali il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Art. 4.

1. In ogni domanda di pagamento il beneficiario indica le coordinate bancarie dell'Istituto di credito prescelto (codice CAB e ABI, n. c/c, indirizzo esatto della banca).

Art. 5.

1. Le attrezzature e gli impianti finanziati con il contributo comunitario nell'ambito delle misure impianti a terra, acquacoltura e attrezzature portuali non possono essere ceduti senza autorizzazione dell'Amministrazione, rispettivamente per sei o dieci anni dalla data di acquisto o fine lavori.

2. Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito delle misure ammodernamento e costruzione non possono essere cedute fuori della Unione europea rispettivamente per 5 anni dalla fine lavori per l'ammodernamento e 10 anni dall'entrata in esercizio per la costruzione. Detto vincolo è annotato a cura degli uffici marittimi competenti sul R.N.M.G., a seguito di apposita comunicazione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; l'ufficio marittimo comunica al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'avvenuta annotazione.

3. Per le iniziative concernenti le società miste si applicano i vincoli ed i criteri indicati nel regolamento CE n. 3699/93 - allegato III, punto 1.2, lettera b).

Art. 6.

1. Alla domanda di pagamento presentata in duplice esemplare è allegata la modulistica richiesta, nonché i documenti giustificativi.

2. Il contributo è corrisposto al massimo in due rate, ad eccezione dell'ammodernamento che è liquidato in una unica soluzione e degli impianti di trasformazione che sono erogati in tre rate.

3. Una domanda di pagamento parziale può essere presentata soltanto se il livello di realizzazione è pari almeno al 40% delle spese ammissibili (30% nel caso degli impianti di trasformazione e commercializzazione).

4. L'Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione del contributo, di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la vigilanza tecnica sull'iniziativa ai sensi dell'art. 16 della legge n. 41/82, modificata dalla legge n. 165/92, il beneficiario comunica l'inizio dei lavori all'ufficio tecnico competente. A tale scopo l'inizio dei lavori è comunicato:

a) al R.I.Na. (Registro Italiano Navale) per gli investimenti concernenti l'ammodernamento e la costruzione di motopescherecci;

b) all'Ufficio Genio Civile OO.MM. o all'Ufficio Genio Civile regionale o all'Ufficio Tecnico comunale competente per le iniziative riguardanti le attrezzature portuali, le barriere artificiali, l'acquacoltura e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Art. 8.

1. L'inizio dei lavori antecedente la data di ricevimento della domanda di finanziamento da parte dell'Amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti fini per la costruzione delle navi da pesca, si fa riferimento all'entrata in esercizio della nave.

2. I lavori devono essere completati entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1996

Il direttore generale: AMBROSIO